

## AGEVOLAZIONI

### **Requisiti per la costituzione dei c.d. distretti biologici**

di Alberto Rocchi, Luigi Scappini



Master di specializzazione  
**IMPRESA AGRICOLA:  
DISCIPLINA CIVILISTICA E FISCALE**  
Scopri di più >

Sulla **Gazzetta Ufficiale** n. 47 dello scorso **24.02.2023** è stato pubblicato il **decreto Masaf 28.12.2022** con cui sono stati determinati i requisiti e le condizioni ai fini della costituzione dei c.d. **distretti biologici**.

La norma deve essere accolta con favore in quanto, soprattutto in un sistema polverizzato quale quello primario, la creazione di veicoli che incentivino il c.d. *“fare sistema”* rappresenta un indubbio stimolo.

Si definiscono “distretti biologici” e “**biodistretti**”, ai sensi dell'[articolo 13 L. 23/2022](#) e fermo restando quanto previsto dall'[articolo 13 D.Lgs. 228/2001](#) in tema di distretti del cibo (i distretti biologici ne sono “un di cui”), anche i **sistemi produttivi locali**, anche di carattere interprovinciale o interregionale, a spicca **vocazione agricola** nei quali siano significativi:

1. la **coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione** alimentare, all'interno del territorio individuato dal biodistretto, di **prodotti biologici** conformemente alla normativa vigente in materia;
2. la **produzione primaria biologica** che insiste in un territorio sovracomunale, ovverosia comprendente aree appartenenti a più comuni.

Ai fini della creazione di un distretto biologico si rende necessaria la **costituzione** preliminare di un **comitato promotore** che sia rappresentativo del tessuto socio-economico territoriale regionale e interregionale.

**Promotori** del comitato possono essere sia **aziende, agricole, agroalimentari** e dell'**acquacoltura** a condizione, ovviamente, che adottino il metodo biologico, sia **organizzazioni di produttori**, soggetti **pubblici** e **privati** nonché **enti pubblici** come meglio definiti all'articolo 4 del decreto.

Tali soggetti devono formalizzare la partecipazione al comitato promotore tramite la sottoscrizione di un protocollo per l'individuazione anche territoriale e la costituzione del distretto biologico.

L'articolo 4 del decreto, oltre a individuare i soggetti che possono aderire al distretto, introduce una norma vincolante per quanto attiene la natura dei partecipanti. Infatti è previsto che almeno il **51%** del **consiglio direttivo** del comitato promotore sia composto da:

1. **imprenditori agricoli biologici**, singoli o associati, anche in regime di conversione ovvero a regime misto biologico e convenzionale, iscritti nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche di [cui all'articolo 7 L. 154/2016](#), che operano sul territorio del distretto, anche organizzati in reti di imprese;
2. **associazioni di produttori biologici**;
3. **soggetti** singoli o associati, comprese le società cooperative e consorzi, che **intervengono nella filiera biologica** dalla fase della produzione, della preparazione fino alla distribuzione, in qualsiasi fase a partire dalla produzione primaria di un prodotto biologico attraverso il magazzinaggio, la trasformazione, il trasporto e la vendita o fornitura al consumatore finale, incluse, ove pertinenti, l'etichettatura, la pubblicità, l'attività di importazione, esportazione e appalto

rappresentativi di una **SAU biologica**, ovvero altro tipo di misurazione per altre produzioni, definita dalla Regione che opera il riconoscimento.

Il **consiglio direttivo** ha la **rappresentanza** delle istanze **amministrative, economiche e commerciali** del distretto, oltre a curare la presentazione delle domande per i contributi nell'ambito della PAC e la partecipazione ai programmi di ricerca europei, nazionali e regionali.

Il **comitato promotore** procede alla **presentazione** della richiesta di **riconoscimento** alla **Regione** competente in cui insiste la totalità del territorio del distretto; nel caso di distretti compresi nel territorio di più Regioni, la richiesta deve essere presentata, come previsto dall'[articolo 13, comma 6, L. 23/2022](#), a ciascuna Regione. Nel caso di distretti interregionali è prevista la possibilità che le Regioni coinvolte individuino modalità collaborative condivise al fine di evitare esiti istruttori confliggenti.

Nel caso di **esito negativo** dell'istruttoria il comitato ha **10 giorni** di tempo per presentare eventuali **osservazioni** corredate da idonea documentazione.

Al contrario, in caso di **esito positivo**, ricevuta la relativa comunicazione, il distretto ha **60 giorni** di tempo per assumere la **forma giuridica** indicata nel piano di distretto e **trasmettere** alla Regione competente i **relativi atti** relativi istitutivi.

Ricevuti gli atti, la **Regione** ha **30 giorni** di tempo per adottare il relativo **provvedimento** di riconoscimento e per al **notificarlo** **Ministero**.

Da ultimo, si segnala che il **Masaf** procederà all'istituzione e alla gestione del **Registro nazionale dei distretti biologici**, riconosciuti e indicati dalle Regioni e dalle Province autonome di appartenenza, registro che viene pubblicato sul sito *internet* istituzionale del Ministero.